

STATUTO PER L'ENTE del TERZO SETTORE e ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE "THE WHITE STAG – AWEN ORAN MOR APS"

ART. 1 – Denominazione, sede e durata

L'Associazione culturale non riconosciuta denominata "THE WHITE STAG – AWEN ORAN MOR", già costituita ai sensi del Codice civile, adegua il proprio statuto alle disposizioni del D.Lgs. 117/2017, e successive modificazioni e integrazioni, al fine di assumere la qualifica di Ente del Terzo Settore e di Associazione di Promozione Sociale.

A decorrere dall'avvenuta iscrizione dell'Associazione nell'apposita sezione "Associazioni di Promozione Sociale" del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, di seguito "RUNTS", e per tutta la durata della relativa iscrizione, l'Associazione assume la denominazione "THE WHITE STAG – AWEN ORAN MOR APS" e potrà utilizzare la denominazione di "Associazione di Promozione Sociale" o l'acronimo "APS" nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico.

L'Associazione ha sede legale nel **Comune di Como, in via Monterotondo n. 7**. Il trasferimento dell'indirizzo della sede legale nell'ambito del medesimo Comune può essere deliberato dall'Assemblea e non comporta modifica statutaria, salvo l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

Con delibera dell'Assemblea possono essere istituite una o più sedi secondarie, operative o amministrative, la cui istituzione è comunicata agli uffici competenti nei casi e secondo le modalità previste dalla normativa vigente.

L'Associazione ha durata illimitata.

ART. 2 – Statuto

L'Associazione è disciplinata dal presente Statuto e agisce nel rispetto del D.Lgs. 117/2017, e successive modificazioni e integrazioni, delle relative norme di attuazione, della normativa regionale applicabile e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

L'Assemblea può deliberare eventuali regolamenti interni o regolamenti di esecuzione del presente Statuto, finalizzati a disciplinare gli aspetti organizzativi e operativi dell'Associazione, purché compatibili con lo Statuto medesimo e con la normativa vigente.

ART. 3 – Efficacia dello Statuto

Il presente Statuto vincola tutti gli associati alla sua osservanza e costituisce la regola fondamentale di organizzazione, funzionamento e comportamento dell'Associazione.

Gli associati, con l'adesione all'Associazione, si impegnano a rispettare lo Statuto, gli eventuali regolamenti interni e le deliberazioni validamente assunte dagli organi associativi.

ART. 4 – Interpretazione dello Statuto

Il presente Statuto è interpretato secondo le regole di interpretazione dei contratti e, per quanto applicabili, secondo i criteri generali di interpretazione della legge di cui all'articolo 12 delle disposizioni preliminari al Codice civile.

L'interpretazione delle disposizioni statutarie deve essere coerente con le finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale dell'Associazione, nonché con la disciplina prevista dal D.Lgs. 117/2017, e successive modificazioni e integrazioni.

ART. 5 – Finalità e attività

L'Associazione assume la forma giuridica di associazione non riconosciuta, non ha scopo di lucro, è apolitica, aconfessionale e persegue le seguenti finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale: promuovere la condivisione, l'approfondimento e la diffusione della cultura musicale, degli audiovisivi e dei multimedia, in tutti i loro aspetti, e promuovere la valorizzazione del territorio in chiave culturale, artistica, ecologica e solidaristica.

A questo scopo si evidenzia che:

- a titolo di finalità civica l'Associazione intende valorizzare le azioni di volontariato, coinvolgendo sia gli associati che i loro familiari;
- a titolo di finalità solidaristica l'Associazione intende sostenere il mutuo aiuto tra gli associati ed aiutare tutti coloro che vogliano avvicinarsi all'arte e alla musica pur se in stato di difficoltà, in particolare in condizione di difficoltà economica;
- a titolo di utilità sociale l'Associazione intende contribuire al benessere personale, relazionale e sociale attraverso la fruizione dell'arte e della musica, anche mediante collaborazioni con strutture sociosanitarie, educative e assistenziali, nel rispetto dei protocolli e delle competenze professionali proprie di tali strutture;

- a titolo di utilità sociale l'Associazione intende promuovere ed intraprendere iniziative di sensibilizzazione ecologica e paesaggistica sia divulgative che attuative.

L'Associazione persegue le proprie finalità mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, delle seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5, comma 1, del D.Lgs. 117/2017 e successive modificazioni:

- lett. i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'articolo 5 del D.Lgs 117/2017;
- lett. d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- lett. f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
- lett. l) formazione extrascolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
- lett. u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale di cui all'articolo 5 del D.Lgs 117/2017;
- lett. v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;
- lett. w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

Per il perseguimento delle finalità e lo svolgimento delle attività di interesse generale sopra indicate, l'Associazione potrà realizzare, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le seguenti azioni:

A) Educazione, istruzione, formazione musicale e artistica (Art. 5, comma 1, lett. d, i)

L'Associazione considera la formazione musicale e artistica uno strumento di crescita personale, culturale e sociale, volto a rendere l'accesso alla musica e alle arti più inclusivo, partecipato e accessibile. Le attività formative sono orientate non solo all'acquisizione di competenze tecniche, ma anche allo sviluppo dell'ascolto, della collaborazione, della creatività e della cittadinanza attiva.

A tal fine può realizzare:

- scuole di musica a vocazione sociale, corsi di strumento, canto e teoria musicale con tariffe calmierate e accessibili a fasce deboli, bambini, anziani o persone con disabilità;
- progetti di educazione musicale inclusiva in scuole di ogni ordine e grado e in contesti educativi formali/non formali, a rischio di dispersione scolastica e non solo;
- laboratori di musica d'insieme, orchestre giovanili ed ensemble collettivi finalizzati alla cooperazione, all'ascolto reciproco e alla cittadinanza attiva.

B) Attività culturali e artistiche (Art. 5, comma 1, lett. i)

L'Associazione promuove e realizza attività culturali e artistiche, valorizzando la musica, le arti performative e le tradizioni culturali come strumenti di partecipazione, inclusione, coesione comunitaria e accesso condiviso alla vita culturale. Particolare attenzione è rivolta ai contesti nei quali l'esperienza artistica può favorire relazione, integrazione e benessere sociale.

A tal fine può realizzare:

- concerti, rassegne ed eventi musicali in luoghi di cura, strutture socioassistenziali, istituti penitenziari, centri di accoglienza, quartieri periferici;
- iniziative artistiche per la valorizzazione del patrimonio culturale, monumentale e storico;
- rassegne musicali tematiche dedicate alla valorizzazione delle tradizioni, degli artisti locali e di tematiche sociali;
- scuole di musica, teatro e danza popolare finalizzate all'inclusione sociale, alla prevenzione del disagio giovanile e alla coesione comunitaria.

C) Inclusione sociale e integrazione culturale (Art. 5, comma 1, lett. w)

L'Associazione promuove l'inclusione sociale, il dialogo interculturale e la partecipazione comunitaria attraverso la musica e le arti, favorendo occasioni di incontro tra persone, generazioni, culture e condizioni sociali differenti. Le attività sono orientate alla costruzione di legami, alla valorizzazione delle diversità e alla promozione delle pari opportunità.

A tal fine può realizzare:

- attività musicali orientate al benessere relazionale dell'individuo, in collaborazione con enti del territorio;
- attività musicali orientate alla socializzazione e alla partecipazione comunitaria;

- laboratori interculturali di musica etnica e fusion;
- progetti di scambio culturale e di dialogo tra diverse comunità.

D) Promozione del volontariato culturale (Art. 5, comma 1, lett. i)

L'Associazione valorizza il volontariato culturale come forma di partecipazione attiva alla vita della comunità e come contributo alla diffusione della cultura musicale, artistica e sociale. I volontari concorrono alla realizzazione delle attività associative, alla cura dei beni culturali materiali e immateriali e alla promozione della memoria sonora e culturale del territorio.

A tal fine può realizzare:

- laboratori di liuteria sociale e artigianato musicale;
- progetti di archiviazione, documentazione e valorizzazione della memoria sonora e culturale locale.

E) Attività musicali, artistiche e culturali con finalità di inclusione, benessere relazionale e accompagnamento sociale (Art. 5, comma 1, lett. w)

L'Associazione promuove attività musicali, artistiche e culturali rivolte anche a persone in condizione di fragilità, malattia, isolamento o marginalità, con finalità di inclusione sociale, sollievo, ascolto, relazione e partecipazione comunitaria. Tali attività possono essere svolte anche presso hospice, ospedali, strutture socioassistenziali, scuole o altri enti pubblici e privati, in collaborazione con il personale responsabile delle strutture ospitanti e, nei contesti sanitari o sociosanitari, sotto la supervisione del personale medico e sanitario competente.

Le attività non costituiscono prestazioni sanitarie o sociosanitarie autonome erogate dall'Associazione, salvo il rispetto della normativa vigente, delle autorizzazioni eventualmente richieste, dei protocolli della struttura ospitante e il ricorso a professionisti qualificati ove necessario.

F) Valorizzazione del patrimonio culturale, storico e paesaggistico (Art. 5, comma 1, lett. f)

L'Associazione promuove la conoscenza, la tutela e la valorizzazione del patrimonio culturale, storico, artistico, musicale, paesaggistico e ambientale, favorendo una fruizione consapevole, accessibile e sostenibile dei luoghi e dei beni comuni. Le iniziative sono orientate a rafforzare il legame tra cultura, territorio, memoria locale e responsabilità ecologica.

A tal fine può realizzare:

- eventi culturali, musicali e artistici in luoghi di interesse storico, religioso e naturalistico;
- iniziative di sensibilizzazione alla tutela del territorio e della biodiversità;
- progetti culturali finalizzati alla fruizione consapevole e sostenibile dei beni comuni del territorio italiano ed europeo.

G) Documentazione, osservazione socioculturale e divulgazione culturale (Art. 5, comma 1, lett. d, f, i, w)

L'Associazione promuove attività di documentazione, osservazione socioculturale e divulgazione culturale, con particolare attenzione alla musica, alle arti, alla memoria locale, alla partecipazione comunitaria e al rapporto tra cultura, territorio e benessere sociale. Tali attività hanno carattere culturale, educativo e sociale e non costituiscono attività di ricerca scientifica in senso tecnico, salvo il rispetto della normativa eventualmente applicabile.

A tal fine può realizzare:

- iniziative di raccolta, archiviazione e valorizzazione della memoria sonora, musicale, artistica e culturale delle comunità locali;
- attività di osservazione e analisi dei bisogni culturali, educativi e partecipativi delle comunità, anche mediante questionari, interviste, incontri pubblici e momenti di confronto;
- attività di monitoraggio non clinico e non sanitario degli effetti sociali, relazionali e culturali delle iniziative promosse dall'Associazione;
- incontri, conferenze, seminari, pubblicazioni, contenuti editoriali e multimediali di divulgazione culturale, anche con attenzione al dialogo tra arte, musica, scienza, ambiente e società;
- collaborazioni con scuole, enti pubblici, enti del Terzo Settore, istituzioni culturali, università o centri di documentazione, nel rispetto delle finalità statutarie e della normativa vigente.

H) Comunicazione culturale, educativa e sociale attraverso strumenti audio e multimediali (Art. 5, comma 1, lett. d, i, l, v, w)

L'Associazione promuove attività di comunicazione culturale, educativa e sociale attraverso strumenti audio, digitali e multimediali, finalizzate alla diffusione della cultura musicale e artistica, alla partecipazione comunitaria, all'inclusione sociale e alla cittadinanza attiva. Tali attività sono svolte come attività culturali, educative, formative e di inclusione sociale e non costituiscono attività di radiodiffusione sonora comunitaria in senso tecnico, salvo il rispetto delle autorizzazioni e della normativa di settore eventualmente applicabile.

A tal fine può realizzare:

- podcast, web radio, contenuti audio, video e multimediali a carattere culturale, educativo, sociale e artistico, con particolare attenzione alla comunità territoriale;

- laboratori di comunicazione audio, radiofonica e multimediale rivolti a giovani, soci, persone con disabilità, fragilità comunicative o condizioni di marginalità;
- percorsi educativi sull'ascolto, la narrazione sonora, la produzione musicale e la comunicazione digitale;
- produzioni audio e multimediali dedicate alla storia locale, alla memoria culturale, all'integrazione, ai diritti civili, alla legalità, alla pace, alla nonviolenza e alla partecipazione democratica;
- collaborazioni con scuole, enti pubblici, enti del Terzo Settore, istituzioni culturali e realtà del territorio per la realizzazione di progetti di comunicazione sociale e culturale.

I) Uscite, itinerari, cammini e scambi culturali (Art. 5, comma 1, lett. d, f, i, l, w)

L'Associazione promuove uscite, visite, itinerari, cammini, scambi e viaggi di studio a prevalente finalità culturale, artistica, educativa, sociale e di valorizzazione del territorio, intesi come strumenti di partecipazione, conoscenza, inclusione e crescita comunitaria. Tali attività non costituiscono attività di agenzia di viaggio, intermediazione turistica o organizzazione professionale di pacchetti turistici, salvo il rispetto della normativa vigente e l'eventuale collaborazione con operatori autorizzati.

A tal fine può realizzare:

- visite guidate, uscite culturali e itinerari musicali, artistici, storici, paesaggistici e naturalistici;
- cammini e percorsi in luoghi di interesse storico, religioso, culturale o ambientale, con finalità di conoscenza, spiritualità, socializzazione e valorizzazione del territorio;
- scambi culturali, viaggi studio, residenze artistiche e incontri tra giovani, associati, artisti, comunità locali e realtà culturali italiane ed estere;
- iniziative accessibili a persone con disabilità, fragilità sociali o difficoltà economiche, anche mediante agevolazioni, accompagnamento volontario o collaborazioni con enti pubblici e privati;
- attività preparatorie e successive agli itinerari, quali incontri formativi, laboratori, momenti musicali, restituzioni pubbliche, documentazione e produzione di materiali culturali.

J) Formazione extrascolastica e supporto educativo (Art. 5, comma 1, lett. l)

L'Associazione promuove attività di formazione extrascolastica e supporto educativo, utilizzando la musica, le arti e la cultura come strumenti di crescita personale, prevenzione del disagio, contrasto alla povertà educativa e sviluppo delle competenze relazionali, espressive, organizzative e cognitive. Le attività sono rivolte in particolare a bambini, giovani, studenti e persone che necessitano di occasioni educative accessibili e inclusive.

A tal fine può realizzare:

- doposcuola popolare e supporto allo studio;
- corsi di musica, arte e cultura popolare senza limiti di età;
- laboratori per il potenziamento delle competenze organizzative e cognitive degli studenti mediante strumenti artistici e musicali.

K) Beneficenza e solidarietà (Art. 5, comma 1, lett. u)

L'Associazione promuove iniziative di beneficenza e solidarietà volte a favorire l'accesso alla musica, all'arte, alla formazione e alla partecipazione culturale da parte di persone in condizione di difficoltà economica, sociale o personale. Tali iniziative sono realizzate in coerenza con le finalità statutarie e possono consistere nell'erogazione gratuita di beni, servizi, contributi o agevolazioni a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale.

A tal fine può realizzare:

- borse di studio e contributi per studenti meritevoli e indigenti;
- raccolta e distribuzione solidale di materiali artistici e musicali;
- sostegno a progetti sociali e culturali in Italia e nei Paesi in via di sviluppo.

L) Cultura della legalità, della pace e della cittadinanza attiva (Art. 5, comma 1, lett. v)

L'Associazione promuove la cultura della legalità, della pace, della nonviolenza e della cittadinanza attiva attraverso iniziative culturali, artistiche, musicali, educative e partecipative. Le attività sono orientate a favorire il rispetto delle regole, il dialogo, la responsabilità sociale, la convivenza democratica e la risoluzione nonviolenta dei conflitti.

A tal fine può realizzare:

- festival, rassegne ed eventi culturali sui diritti civili e la giustizia sociale;
- percorsi educativi contro il bullismo e per il rispetto delle regole;
- tavoli di mediazione sociale e iniziative per la risoluzione nonviolenta dei conflitti.

L'Associazione può inoltre compiere attività, iniziative e operazioni direttamente connesse o strumentali alle attività di interesse generale sopra indicate, nel rispetto della normativa vigente e purché coerenti con le finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale dell'ente.

Per perseguire le proprie finalità, l'Associazione potrà operare sul territorio della provincia di Como, regionale, nazionale, ma anche europeo ed internazionale.

Le attività dell'Associazione possono essere svolte anche con il contributo di volontari e possono prevedere, nei casi coerenti con le finalità statutarie e nel rispetto della normativa vigente, l'erogazione gratuita di denaro, beni o servizi. Per il raggiungimento delle finalità e degli scopi statuari, l'Associazione può stipulare convenzioni con il Comune e con altri Enti e/o Associazioni sia pubblici che privati nello svolgimento di servizi e nella partecipazione a bandi. Potrà, inoltre, collegarsi ad altre organizzazioni, enti o reti riconosciuti ai sensi della normativa vigente, che abbiano le stesse finalità. L'Associazione può, pertanto, assumere tutte le iniziative e svolgere tutte le attività, ivi compresa la stipulazione di accordi di collaborazione con organizzazioni italiane ed estere, ovvero la promozione e/o la partecipazione in associazioni e fondazioni ed altre istituzioni pubbliche o private che siano giudicate necessarie o utili per il conseguimento delle proprie finalità.

L'Associazione potrà associarsi a Reti associative che svolgono attività di interesse generale e di coordinamento, tutela, rappresentanza, promozione o supporto agli Enti del Terzo Settore, anche allo scopo di accrescerne la rappresentatività presso i soggetti istituzionali.

L'Associazione può esercitare attività diverse, ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. 117/2017, purché siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, secondo i criteri e i limiti previsti dal medesimo articolo e dalle relative disposizioni attuative. L'Assemblea delibera sull'esercizio e sugli indirizzi generali relativi alle eventuali attività diverse. Il Consiglio Direttivo, nel rispetto degli indirizzi deliberati dall'Assemblea, individua, organizza e gestisce concretamente le attività diverse esercitabili, purché coerenti con le finalità statutarie dell'Associazione. Nel caso in cui l'Associazione eserciti attività diverse, il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle stesse nei documenti di bilancio, ai sensi dell'art. 13, comma 6, del D.Lgs. 117/2017.

L'Associazione può esercitare anche **attività di raccolta fondi**, a norma dell'art. 7 del D.Lgs. 117/2017, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale. L'attività di raccolta fondi può essere realizzata anche in forma organizzata e continuativa, mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico.

ART. 6 – Ammissione degli associati

Possono essere associati dell'Associazione le persone fisiche, le associazioni di promozione sociale, altri enti del Terzo Settore o comunque enti senza scopo di lucro che condividano le finalità e gli scopi associativi e si impegnino a contribuire alla realizzazione delle attività di interesse generale, nel rispetto dei limiti previsti dall'art. 35 del D.Lgs. 117/2017.

Ai fini del mantenimento della qualifica di Associazione di Promozione Sociale, il numero degli associati non può essere inferiore a sette persone fisiche o a tre associazioni di promozione sociale. Possono altresì essere ammessi come associati altri enti del Terzo Settore o enti senza scopo di lucro, purché il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle associazioni di promozione sociale associate, secondo quanto previsto dall'art. 35 del D.Lgs. 117/2017.

L'Associazione non pone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e alle discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati e non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa. La partecipazione sociale non può essere, in qualsiasi forma, collegata alla titolarità di azioni o quote di natura patrimoniale.

Il numero degli associati è illimitato. Qualora il numero degli associati divenga inferiore al minimo previsto dalla legge per le associazioni di promozione sociale, esso dovrà essere integrato entro un anno. Trascorso tale termine senza che sia stato ricostituito il numero minimo previsto, l'Associazione sarà cancellata dalla sezione "Associazioni di Promozione Sociale" del RUNTS, salvo che formuli richiesta di iscrizione in altra sezione del medesimo Registro.

Tutti gli associati hanno uguali diritti e doveri. Nel caso di associati minorenni o di persone prive o limitate nella capacità di agire, il diritto di voto e gli altri diritti associativi sono esercitati dai titolari della responsabilità genitoriale o tutelare, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

L'ammissione all'Associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo su **domanda scritta** dell'interessato. La richiesta di ammissione presentata da enti del Terzo Settore o da enti senza scopo di lucro deve essere sottoscritta dal relativo rappresentante legale e deve contenere la designazione della persona delegata a rappresentare l'ente in seno all'Associazione. In caso di domanda di ammissione presentata da minorenni, la stessa deve essere sottoscritta anche dall'esercente la responsabilità genitoriale o tutelare.

Nella domanda di ammissione il richiedente dichiara di condividere le finalità dell'Associazione e si impegna ad accettare e rispettare il presente Statuto, gli eventuali regolamenti interni, le deliberazioni validamente assunte dagli organi associativi e a partecipare alla vita associativa.

La deliberazione di ammissione è comunicata all'interessato entro **trenta giorni** dalla presentazione della domanda ed è annotata nel libro degli associati. In caso di rigetto della domanda, il Consiglio Direttivo comunica all'interessato la decisione entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta, motivandola. Entro **sessanta giorni** dalla comunicazione del rigetto, l'istante può chiedere che sulla domanda si pronunci l'Assemblea, in occasione della successiva convocazione.

Non è ammessa la categoria degli associati temporanei.

ART. 7 – Diritti e obblighi degli associati

Tutti gli associati hanno parità di diritti e doveri. Qualora l'associato sia un soggetto diverso dalla persona fisica, i diritti associativi sono esercitati per il tramite del legale rappresentante o di persona da esso delegata.

Gli associati hanno il diritto di:

- partecipare alla vita associativa e alle attività promosse dall'Associazione, secondo le modalità stabilite dallo Statuto, dagli eventuali regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi;
- votare in Assemblea, eleggere gli organi associativi e, se maggiorenni, candidarsi ed essere eletti negli stessi, purché **iscritti da almeno tre mesi** nel libro degli associati e in regola con il pagamento della quota associativa, ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 117/2017;
- votare per l'approvazione e le modificazioni dello Statuto e degli eventuali regolamenti interni;
- esaminare i libri sociali e i bilanci, secondo le modalità previste dal presente Statuto;
- essere informati sulle attività dell'Associazione e sul suo andamento;
- prendere visione dell'ordine del giorno delle Assemblee;
- concorrere all'elaborazione del programma delle attività associative e partecipare alla sua approvazione nelle forme previste dallo Statuto;
- frequentare i locali dell'Associazione e utilizzare eventuali servizi, strumenti o spazi associativi, secondo le modalità stabilite dagli organi competenti;
- partecipare alle iniziative, attività e manifestazioni promosse dall'Associazione;
- ottenere il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata in favore dell'Associazione, se preventivamente autorizzate e nei limiti previsti dalla legge, dal presente Statuto e dagli eventuali regolamenti interni, con particolare riferimento all'art. 17 del D.Lgs. 117/2017 per le attività di volontariato.

Gli associati hanno l'obbligo di:

- rispettare il presente Statuto, gli eventuali regolamenti interni e le deliberazioni validamente assunte dagli organi associativi;
- partecipare alla vita associativa e contribuire, secondo le proprie possibilità e nel rispetto delle deliberazioni degli organi associativi, al buon funzionamento dell'Associazione e alla realizzazione delle attività statutarie;
- mantenere comportamenti coerenti con le finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale dell'Associazione;
- non arrecare danni morali, materiali, patrimoniali o reputazionali all'Associazione;
- versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'Assemblea, su proposta del Consiglio Direttivo.

ART. 8 – Recesso e perdita della qualifica di associato

La qualifica di associato si perde per morte, recesso o esclusione.

L'associato può recedere volontariamente dall'Associazione mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo, che provvede all'annotazione nel libro degli associati. Il recesso ha effetto allo scadere dell'anno sociale in corso, purché sia comunicato con almeno **tre mesi di anticipo**.

L'associato che contravvenga gravemente ai doveri stabiliti dal presente Statuto, dagli eventuali regolamenti interni o dalle deliberazioni validamente assunte dagli organi associativi può essere escluso dall'Associazione per gravi motivi.

Costituiscono, a titolo esemplificativo e non esaustivo, gravi motivi di esclusione:

- l'ingiustificata morosità nel versamento delle quote associative, a seguito di formale richiamo rimasto senza esito;
- comportamenti contrari alla legge, allo Statuto, agli eventuali regolamenti interni o alle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale dell'Associazione;
- il mancato rispetto o la persistente violazione delle disposizioni statutarie, regolamentari o delle deliberazioni degli organi associativi;
- comportamenti idonei ad arrecare danno morale, materiale, patrimoniale o reputazionale all'Associazione;
- comportamenti gravemente lesivi dei diritti, della dignità o dell'incolumità degli altri associati, dei volontari, dei collaboratori, dei beneficiari o dei terzi coinvolti nelle attività associative.

L'esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo, previa contestazione scritta degli addebiti e dopo aver consentito all'interessato di presentare le proprie giustificazioni, anche per iscritto, entro un termine congruo. La deliberazione di esclusione deve essere motivata e comunicata per iscritto all'interessato.

Entro trenta giorni dalla comunicazione della deliberazione di esclusione, l'interessato può proporre ricorso all'Assemblea, che decide in occasione della prima convocazione utile. Resta in ogni caso ferma la possibilità di ricorrere all'autorità giudiziaria nei termini previsti dalla legge.

L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro degli associati, fatto salvo l'eventuale diverso effetto derivante dalla decisione dell'Assemblea o dell'autorità giudiziaria.

Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili, trasmissibili né trasferibili. Gli associati che abbiano cessato, per qualsiasi causa, di appartenere all'Associazione non possono richiedere la restituzione dei contributi versati e non hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

ART. 9 – Organi sociali

Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea degli associati;
- b) il Consiglio Direttivo, quale organo di amministrazione;
- c) il Presidente, quale legale rappresentante dell'Associazione.

Sono organi eventuali dell'Associazione, ove nominati o obbligatori ai sensi delle disposizioni di legge vigenti:

- d) l'Organo di controllo;
- e) il Revisore legale dei conti;
- f) il Collegio dei Probiviri.

Il Vicepresidente è una carica associativa nominata secondo quanto previsto dal presente Statuto e sostituisce il Presidente nei casi di assenza o impedimento.

Le cariche associative sono elettive, salvo quanto diversamente previsto dalla legge o dal presente Statuto, e sono assunte nel rispetto dei requisiti e delle cause di ineleggibilità, decadenza o incompatibilità previsti dalla normativa vigente.

I componenti degli organi sociali svolgono la loro funzione a titolo gratuito, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, nei limiti e secondo le modalità previste dalla legge, dal presente Statuto e dagli eventuali regolamenti interni.

La gratuità della carica non esclude la possibilità di conferire agli associati o ai componenti degli organi sociali specifici incarichi professionali, artistici o tecnici retribuiti, distinti dalla carica associativa, purché necessari al perseguimento delle finalità statutarie, deliberati nel rispetto delle norme sul conflitto di interessi e conformi ai limiti previsti dal D.Lgs. 117/2017.

Può essere riconosciuto un compenso all'Organo di controllo e al soggetto incaricato della revisione legale dei conti, ove nominati.

ART. 10 – Assemblea

L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione, ne determina gli indirizzi generali e le linee di attività ed è composta da tutti gli associati.

Hanno diritto di voto in Assemblea tutti gli associati iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati e in regola con il pagamento della quota associativa, salvo quanto diversamente previsto dalla legge o dal presente Statuto.

Ciascun associato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare fino a un massimo di **tre associati**, se l'Associazione ha meno di cinquecento associati, e fino a un massimo di **cinque associati**, se l'Associazione ha almeno cinquecento associati.

Gli enti associati partecipano all'Assemblea mediante il proprio legale rappresentante o mediante persona da esso delegata.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione e, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vicepresidente o da altra persona designata dall'Assemblea stessa.

L'Assemblea si riunisce almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio ed è convocata dal Presidente mediante avviso scritto da inviarsi **almeno quindici giorni** prima della data fissata per l'adunanza. L'avviso deve indicare il giorno, l'ora, il luogo, anche virtuale se previsto, l'ordine del giorno e l'eventuale data della seconda convocazione. La seconda convocazione può tenersi anche nello stesso giorno per l'Assemblea ordinaria, mentre deve tenersi in giorno diverso per l'Assemblea straordinaria.

L'Assemblea è altresì convocata quando il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario oppure quando ne faccia richiesta motivata **almeno un decimo degli associati**.

Delle riunioni dell'Assemblea è redatto apposito verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario verbalizzante. I verbali sono conservati presso la sede dell'Associazione e trascritti nel relativo libro sociale.

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria quella convocata per deliberare sulle modifiche dell'atto costitutivo o dello Statuto, sulla trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione, nonché sullo scioglimento dell'Associazione e sulla devoluzione del patrimonio. È ordinaria in tutti gli altri casi.

Competenze dell'assemblea ordinaria:

- nominare e revocare i componenti degli organi sociali e, in sede di elezione dell'organo amministrativo, deliberarne preventivamente il numero;
- revocare il Presidente, con deliberazione motivata e per gravi motivi, secondo quanto previsto dal presente

Statuto;

- nominare e revocare, quando previsto o obbligatorio ai sensi di legge, l'Organo di controllo;
- nominare e revocare, quando previsto o obbligatorio ai sensi di legge, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- approvare il bilancio di esercizio e il bilancio sociale, ove previsto o obbligatorio ai sensi della normativa vigente;
- deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuovere azioni di responsabilità nei loro confronti;
- deliberare sui ricorsi in caso di rigetto della domanda di ammissione di nuovi associati;
- decidere sui ricorsi avverso le deliberazioni motivate di esclusione degli associati adottate dal Consiglio Direttivo;
- approvare l'eventuale regolamento dei lavori assembleari e gli eventuali regolamenti interni dell'Associazione;
- discutere e approvare i programmi di attività e gli indirizzi generali dell'Associazione;
- determinare la quota associativa annuale e gli eventuali contributi straordinari, su proposta del Consiglio Direttivo;
- ratificare la sostituzione dei membri del Consiglio Direttivo dimissionari, decaduti o deceduti, deliberata dal Consiglio Direttivo attingendo alla graduatoria dei non eletti, ove esistente;
- deliberare gli indirizzi generali dell'attività associativa e demandare al Consiglio Direttivo l'adozione degli atti necessari alla loro attuazione;
- determinare i criteri generali per i limiti di spesa e i rimborsi massimi previsti per gli associati che prestano attività di volontariato, fermo restando che tali spese devono essere effettivamente sostenute, documentate e rimborsate secondo le modalità previste dalla legge, dal presente Statuto e dagli eventuali regolamenti interni;
- deliberare sull'esercizio e sugli indirizzi relativi alle eventuali attività diverse di cui all'art. 6 del D.Lgs. 117/2017, secondo quanto previsto dal presente Statuto;
- deliberare, al superamento dei limiti di cui all'art. 31, comma 1, del D.Lgs. 117/2017, ove ne ricorrano i presupposti, che le funzioni di revisione legale dei conti siano svolte dall'Organo di controllo di cui all'art. 13 del presente Statuto, purché l'Organo di controllo sia costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro;
- deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dal presente Statuto alla sua competenza.

Competenze dell'assemblea straordinaria:

- deliberare sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello Statuto;
- deliberare la trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione, ove consentite dalla legge e dal presente Statuto;
- deliberare lo scioglimento dell'Associazione, la nomina dei liquidatori e la devoluzione del patrimonio residuo, secondo quanto previsto dalla legge e dal presente Statuto;
- deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dal presente Statuto alla sua competenza.

L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza, in proprio o per delega, di almeno la metà più uno degli associati aventi diritto di voto e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli associati presenti o rappresentati. L'Assemblea ordinaria delibera a maggioranza dei voti dei presenti o rappresentati.

L'Assemblea straordinaria convocata per deliberare sulle modifiche dell'atto costitutivo o dello Statuto è regolarmente costituita, sia in prima sia in seconda convocazione, con la presenza di almeno tre quarti degli associati aventi diritto di voto e delibera a maggioranza dei presenti.

L'Assemblea straordinaria convocata per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio residuo delibera con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati aventi diritto di voto.

Le votazioni si svolgono di norma con voto palese, salvo che riguardino persone o qualità delle persone, oppure quando l'Assemblea deliberi diversamente.

Ciascun associato ha un voto. Agli associati che siano enti del Terzo Settore possono essere attribuiti più voti, fino a un massimo di cinque, in proporzione al numero dei loro associati o aderenti, secondo i seguenti criteri:

- un voto fino a cento associati o aderenti;
- due voti da centouno a duecento associati o aderenti;
- tre voti da duecentouno a trecento associati o aderenti;
- quattro voti da trecentouno a quattrocento associati o aderenti;
- cinque voti oltre quattrocento associati o aderenti.

Nelle deliberazioni in cui vi sia un conflitto di interessi si applica l'art. 2373 del Codice civile, in quanto compatibile.

Se l'Associazione supera i cinquecento associati, può prevedere e disciplinare la costituzione e lo svolgimento di assemblee separate, comunque denominate, anche rispetto a specifiche materie, ovvero in presenza di particolari categorie di associati o dello svolgimento dell'attività in più ambiti territoriali. A tali assemblee si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui ai commi terzo, quarto, quinto e sesto dell'art. 2540 del Codice civile.

È ammessa la possibilità che le riunioni dell'Assemblea si tengano anche mediante mezzi di telecomunicazione, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati, che sia loro consentito seguire la discussione, intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti, esprimere il proprio voto e che sia garantita la regolare verbalizzazione della

riunione. Verificandosi tali requisiti, l'Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente della riunione, salvo diversa disposizione di legge o del presente Statuto.

ART. 11 – Consiglio Direttivo

L'Associazione è amministrata da un organo di amministrazione denominato Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea degli associati, alla quale risponde direttamente. I componenti del Consiglio Direttivo possono essere revocati dall'Assemblea, con deliberazione motivata, nei casi previsti dalla legge, dal presente Statuto o per gravi motivi.

Il Consiglio Direttivo è composto da un **numero di membri compreso tra tre e nove**, inclusi il Presidente e il Vicepresidente. Qualora il numero dei componenti sia superiore a tre, esso deve essere dispari. L'Assemblea determina il numero effettivo dei componenti del Consiglio Direttivo prima della relativa elezione.

L'Assemblea nomina i componenti del Consiglio Direttivo. La maggioranza degli amministratori è scelta tra le persone fisiche associate ovvero tra le persone indicate dagli enti giuridici associati. Si applica l'art. 2382 del Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.

Il Presidente del Consiglio Direttivo è il Presidente dell'Associazione. Il Vicepresidente è nominato secondo quanto previsto dal presente Statuto.

I componenti del Consiglio Direttivo restano in carica per **quattro anni** e comunque fino all'approvazione del bilancio relativo al quarto esercizio. Essi sono rieleggibili per un **massimo di tre mandati consecutivi**.

Qualora non vengano presentate candidature sufficienti al rinnovo totale o parziale del Consiglio Direttivo, l'Assemblea può **eccezionalmente deliberare la rielezione** dei componenti uscenti anche oltre il limite sopra indicato, al solo fine di garantire la continuità operativa dell'Associazione.

Rientrano tra le competenze del Consiglio Direttivo:

- dare esecuzione alle deliberazioni dell'Assemblea;
- predisporre i programmi di attività associativa sulla base degli indirizzi approvati dall'Assemblea;
- predisporre il bilancio di esercizio ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 117/2017;
- predisporre il bilancio sociale, ove previsto o obbligatorio ai sensi della normativa vigente;
- documentare il carattere secondario e strumentale delle eventuali attività diverse da quelle di interesse generale, ai sensi dell'art. 13, comma 6, del D.Lgs. 117/2017;
- predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
- proporre all'Assemblea l'importo, le modalità di versamento e i termini della quota associativa annuale e degli eventuali contributi straordinari;
- deliberare sull'ammissione degli associati;
- deliberare, nei casi previsti dall'art. 8 del presente Statuto, l'esclusione degli associati, ferma restando la possibilità di ricorso all'Assemblea;
- adottare eventuali provvedimenti disciplinari nei confronti degli associati, nel rispetto del presente Statuto, degli eventuali regolamenti interni e del principio del contraddittorio;
- stipulare tutti gli atti e i contratti inerenti alle attività associative;
- gestire i beni mobili e immobili di proprietà dell'Associazione o ad essa affidati;
- curare l'organizzazione e la gestione delle attività istituzionali, delle eventuali attività diverse e delle attività di raccolta fondi, nel rispetto della normativa vigente e degli indirizzi deliberati dall'Assemblea;
- deliberare su convenzioni, collaborazioni, partnership e partecipazione a bandi, progetti, reti o organismi coerenti con le finalità dell'Associazione;
- compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano riservati dalla legge o dal presente Statuto alla competenza esclusiva dell'Assemblea;
- provvedere alla domanda di iscrizione dell'Associazione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore e ai successivi adempimenti previsti dalla normativa vigente.

Gli amministratori, **entro trenta giorni** dalla notizia della loro nomina, devono chiederne l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, indicando nome, cognome, luogo e data di nascita, domicilio e cittadinanza, nonché l'eventuale attribuzione della rappresentanza dell'ente, precisando se essa è disgiunta o congiunta.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente mediante idonea comunicazione inviata ai suoi componenti **almeno sette giorni** prima della data fissata per la riunione. L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno, la data, l'ora e il luogo della riunione, anche virtuale se previsto. In caso di comprovata urgenza, la convocazione può avvenire con preavviso di **almeno tre giorni**.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi componenti e delibera a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

È ammessa la possibilità che le riunioni del Consiglio Direttivo si tengano anche mediante mezzi di telecomunicazione, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati, che sia loro consentito seguire la discussione, intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti, esprimere il proprio voto e che sia garantita la regolare verbalizzazione della

riunione. Verificandosi tali requisiti, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente della riunione, salvo diversa disposizione di legge o del presente Statuto.

Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'art. 2475-ter del Codice civile.

Il potere di rappresentanza dell'Associazione spetta al Presidente. Eventuali poteri di rappresentanza attribuiti ad altri componenti del Consiglio Direttivo devono risultare da specifica deliberazione e, ove previsto dalla normativa vigente, essere iscritti nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

In caso vengano a mancare in modo irreversibile uno o più consiglieri, il Consiglio Direttivo integra la propria composizione con i primi candidati non eletti risultanti dalla graduatoria dell'ultima elezione. Qualora la graduatoria sia esaurita o inesistente, il Presidente convoca l'Assemblea per l'elezione suppletiva dei membri da sostituire. Il mandato dei nuovi consiglieri scade insieme a quello dei consiglieri in carica al momento della loro nomina.

Se vengono a mancare consiglieri in numero superiore alla metà dei componenti, il Consiglio Direttivo si considera interamente decaduto e il Presidente deve convocare tempestivamente l'Assemblea per il rinnovo dell'organo amministrativo.

ART. 12 – Presidente e Vicepresidente

Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Associazione nei confronti dei terzi e in giudizio. Egli compie gli atti di rappresentanza legale dell'Associazione nei limiti del presente Statuto e delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea degli associati e il Consiglio Direttivo, cura l'esecuzione delle rispettive deliberazioni, coordina le attività associative e riferisce al Consiglio Direttivo in merito all'attività svolta.

Il Presidente è nominato dal Consiglio Direttivo tra i propri componenti, a maggioranza dei presenti.

Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessa dalla carica per scadenza del mandato, dimissioni, perdita della qualità di consigliere o revoca. La revoca del Presidente è deliberata dall'Assemblea, con deliberazione motivata, per gravi motivi.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato del Consiglio Direttivo, il Presidente convoca l'Assemblea per il rinnovo dell'organo amministrativo.

Il Vicepresidente è nominato dal Consiglio Direttivo tra i propri componenti. Egli sostituisce il Presidente in caso di assenza, impedimento o cessazione dalla carica, esercitandone le funzioni nei limiti previsti dal presente Statuto e dalle deliberazioni degli organi associativi.

In caso di cessazione del Presidente dalla carica, il Vicepresidente ne assume temporaneamente le funzioni e convoca il Consiglio Direttivo affinché provveda alla nomina del nuovo Presidente.

ART. 13 – Organo di controllo

L'Organo di controllo, anche monocratico, è nominato dall'Assemblea al ricorrere dei requisiti previsti dall'art. 30 del D.Lgs. 117/2017 e successive modificazioni e integrazioni.

Nelle associazioni, riconosciute o non riconosciute, del Terzo Settore, la nomina dell'Organo di controllo è obbligatoria quando siano superati, per due esercizi consecutivi, almeno due dei seguenti limiti:

- a) totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 150.000,00 euro;
- b) ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate: 300.000,00 euro;
- c) dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 7 unità.

La nomina dell'Organo di controllo è altresì obbligatoria quando siano stati costituiti patrimoni destinati ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs. 117/2017.

L'obbligo di nomina dell'Organo di controllo cessa se, per due esercizi consecutivi, i predetti limiti non vengono superati, salvo quanto previsto dalla normativa vigente in relazione agli incarichi già conferiti.

L'Organo di controllo, al quale si applica l'art. 2399 del Codice civile, deve essere scelto tra le categorie di soggetti di cui all'art. 2397, comma 2, del Codice civile. Nel caso di Organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di controllo resta in carica per tre anni e comunque sino all'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile dell'Associazione e sul suo concreto funzionamento.

L'Organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale dell'Associazione, con particolare riguardo alle disposizioni di cui agli artt. 5, 6, 7 e 8 del D.Lgs. 117/2017, e attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

L'Organo di controllo può esercitare, al ricorrere dei requisiti previsti dall'art. 31 del D.Lgs. 117/2017 e secondo quanto previsto dal presente Statuto, anche la revisione legale dei conti. In tal caso, l'Organo di controllo deve essere costituito da

revisori legali iscritti nell'apposito registro. Qualora l'Organo di controllo non sia costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro, l'Assemblea affida l'incarico della revisione legale dei conti a un revisore legale o a una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro, ove obbligatorio ai sensi di legge.

L'Organo di controllo può in qualsiasi momento procedere, anche individualmente in caso di organo collegiale, ad atti di ispezione e controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni associative o su determinati affari.

Ogni associato, ovvero almeno un decimo degli associati nelle associazioni che hanno più di cinquecento associati, può denunciare i fatti che ritiene censurabili all'Organo di controllo, se nominato, il quale deve tener conto della denuncia nella relazione all'Assemblea. Se la denuncia è fatta da almeno un ventesimo degli associati dell'ente, l'Organo di controllo deve agire ai sensi dell'art. 2408, secondo comma, del Codice civile.

L'Assemblea degli associati può nominare l'Organo di controllo anche quando non ricorrano i requisiti di obbligatorio previsti dalla legge, qualora lo ritenga opportuno in ragione della complessità delle attività organizzate, della rilevanza di contributi pubblici da gestire o di altre esigenze di trasparenza e corretta amministrazione.

ART. 14 – Revisore legale dei conti

L'Assemblea nomina un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro quando ricorrano i requisiti previsti dall'art. 31 del D.Lgs. 117/2017 e successive modificazioni e integrazioni.

La nomina del revisore legale dei conti o della società di revisione legale è obbligatoria quando l'Associazione superi, per due esercizi consecutivi, almeno due dei seguenti limiti:

- a) totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 1.500.000,00 euro;
- b) ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate: 3.000.000,00 euro;
- c) dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 20 unità.

La nomina è altresì obbligatoria quando siano stati costituiti patrimoni destinati ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs. 117/2017. L'obbligo di nomina del revisore legale dei conti o della società di revisione legale cessa se, per due esercizi consecutivi, i predetti limiti non vengono superati, salvo quanto previsto dalla normativa vigente in relazione agli incarichi già conferiti. Nel caso in cui l'Assemblea ordinaria degli associati abbia deliberato in tal senso, al superamento dei limiti di cui all'art. 31, comma 1, del D.Lgs. 117/2017, le funzioni di revisione legale dei conti possono essere svolte dall'Organo di controllo di cui all'art. 13 del presente Statuto. In tal caso l'Organo di controllo deve essere costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

ART. 15 – Patrimonio, divieto di distribuzione degli utili e risorse economiche

Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie e per l'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale dell'Associazione, nel rispetto dell'art. 8 del D.Lgs. 117/2017.

È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Ai fini del divieto di distribuzione indiretta di utili, l'Associazione si impegna a evitare qualsiasi attribuzione patrimoniale, compenso, corrispettivo, rimborso, acquisto, cessione di beni o prestazione di servizi che, per modalità, importo o condizioni, possa determinare un vantaggio ingiustificato a favore di fondatori, associati, lavoratori, collaboratori, amministratori, componenti degli organi sociali o soggetti a essi collegati, in violazione dell'art. 8 del D.Lgs. 117/2017.

La gratuità delle cariche associative non esclude la possibilità di conferire ad associati, lavoratori, collaboratori, amministratori o altri componenti degli organi associativi specifici incarichi professionali, artistici, tecnici, formativi o organizzativi retribuiti, purché distinti dalla carica sociale, effettivi, documentati, necessari o utili al perseguimento delle finalità statutarie e deliberati dall'organo competente nel rispetto delle norme sul conflitto di interessi.

I compensi, corrispettivi o retribuzioni eventualmente riconosciuti devono essere proporzionati all'attività svolta, alle responsabilità assunte e alle specifiche competenze richieste, nonché congrui rispetto ai valori di mercato e, ove applicabile, non superiori ai limiti previsti dalla normativa vigente e dai contratti collettivi di cui all'art. 51 del D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81, secondo quanto previsto dagli artt. 8 e 16 del D.Lgs. 117/2017.

L'interessato non partecipa alla deliberazione relativa al conferimento dell'incarico o alla determinazione del relativo compenso. La deliberazione deve essere motivata, risultare da verbale e indicare le ragioni dell'incarico, la sua coerenza con le finalità statutarie e i criteri di congruità del compenso.

L'Associazione può trarre le risorse economiche necessarie al proprio funzionamento e allo svolgimento delle attività statutarie da quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni, liberalità e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, proventi da attività di raccolta fondi ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs. 117/2017, rimborsi derivanti da convenzioni, entrate derivanti da attività di interesse generale, nonché entrate derivanti da eventuali attività diverse, nel rispetto dei limiti e dei criteri di cui all'art. 6 del D.Lgs. 117/2017 e delle relative disposizioni attuative.

Gli associati receduti, esclusi o comunque cessati non hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione e non

possono richiedere la restituzione delle quote associative o dei contributi versati. Le quote e i contributi associativi sono intransmissibili, non rivalutabili e non trasferibili.

ART. 16 – Bilancio di esercizio

L'esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

Il bilancio di esercizio annuale è redatto secondo le modalità di cui agli artt. 13 e 87 del D.Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione. Esso è predisposto dal Consiglio Direttivo, approvato dall'Assemblea **entro centoventi giorni** dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce e depositato presso il **Registro Unico Nazionale del Terzo Settore** nei termini previsti dalla legge.

Il bilancio di esercizio è formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l'indicazione dei proventi e degli oneri dell'ente, e dalla relazione di missione, che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie.

Nei casi e nei limiti previsti dall'art. 13 del D.Lgs. 117/2017 e dalle relative disposizioni attuative, il bilancio può essere redatto nella forma del **rendiconto per cassa** o, ricorrendone i presupposti, nella forma del **rendiconto per cassa in forma aggregata**.

Il bilancio deve essere redatto in conformità alla modulistica definita con decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, sentito il Consiglio nazionale del Terzo Settore.

Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle eventuali attività diverse di cui all'art. 6 del D.Lgs. 117/2017 nella relazione di missione o, qualora il bilancio sia redatto nella forma del rendiconto per cassa, in apposita annotazione in calce al rendiconto medesimo.

Qualora l'Associazione effettui raccolte pubbliche di fondi, anche occasionali, il Consiglio Direttivo redige apposito e separato rendiconto per ciascuna raccolta, corredato da una relazione illustrativa, dal quale risultino in modo chiaro e trasparente le entrate e le spese relative alla raccolta stessa, nel rispetto degli artt. 7, 48 e 87 del D.Lgs. 117/2017 e delle linee guida ministeriali applicabili.

I **rendiconti delle raccolte fondi** svolte nell'esercizio precedente sono allegati al bilancio di esercizio o al rendiconto per cassa, secondo la forma di bilancio adottata, e sono depositati presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore nei termini previsti dalla legge.

ART. 17 – Bilancio sociale e obblighi di pubblicazione

L'Associazione redige il bilancio sociale volontariamente oppure quando ciò sia obbligatorio ai sensi dell'art. 14 del D.Lgs. 117/2017 e successive modificazioni e integrazioni, in caso di ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate **superiori a 1.000.000,00 euro**.

Il bilancio sociale è redatto secondo le linee guida adottate con decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, sentiti la Cabina di regia di cui all'art. 97 del D.Lgs. 117/2017 e il Consiglio nazionale del Terzo Settore, tenendo conto, tra gli altri elementi, della natura dell'attività esercitata e delle dimensioni dell'ente, anche ai fini della valutazione dell'impatto sociale delle attività svolte.

Il bilancio sociale è predisposto dal Consiglio Direttivo, approvato dall'Assemblea **entro centoventi giorni** dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce, depositato presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore e pubblicato nel sito internet dell'Associazione nei termini previsti dalla legge.

Qualora l'Associazione abbia ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate superiori a 100.000,00 euro annui, essa pubblica annualmente e tiene aggiornati nel proprio sito internet, o nel sito internet della rete associativa cui eventualmente aderisca, gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti e agli associati, secondo quanto previsto dall'art. 14 del D.Lgs. 117/2017.

ART. 18 – Volontario e attività di volontariato

Per lo svolgimento delle attività di cui all'art. 5 del presente Statuto, l'Associazione si avvale prevalentemente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.

Il volontario, per sua libera scelta, svolge la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

Ai fini del presente Statuto non si considera volontario l'associato che **occasionalmente** coadiuvi gli organi sociali nello svolgimento delle loro funzioni.

Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano agli operatori volontari del servizio civile universale, al personale impiegato all'estero a titolo volontario nelle attività di cooperazione internazionale allo sviluppo, nonché agli operatori che prestano le attività di cui alla legge 21 marzo 2001, n. 74, salvo quanto previsto in materia di obblighi assicurativi dall'art. 18 del D.Lgs. 117/2017.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione di cui il volontario è associato o tramite la quale svolge la propria attività

volontaria.

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Ai volontari possono essere **rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute** e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Associazione, secondo i criteri generali deliberati dall'Assemblea, le modalità operative definite dal Consiglio Direttivo e quanto previsto dalla normativa vigente. **Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.**

Ai sensi dell'art. 17, comma 4, del D.Lgs. 117/2017, le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di **autocertificazione** resa ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, purché non superino l'importo di 10,00 euro giornalieri e 150,00 euro mensili e purché il Consiglio Direttivo, nel rispetto dei criteri generali eventualmente deliberati dall'Assemblea, individui preventivamente le tipologie di spese e le attività di volontariato per le quali è ammessa tale modalità semplificata di rimborso.

I volontari che prestano attività di volontariato **sono assicurati** contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi, ai sensi dell'art. 18 del D.Lgs. 117/2017.

L'Associazione iscrive in un **apposito registro vidimato** i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

ART. 19 – Personale retribuito

L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche rese da propri associati, purché tali attività non siano svolte in qualità di volontari e siano necessarie al regolare funzionamento dell'ente oppure occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta per il perseguimento delle finalità statutarie, ai sensi dell'art. 36 del D.Lgs. 117/2017.

In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al **cinquanta per cento** del numero dei volontari o al **cinque per cento** del numero degli associati, secondo quanto previsto dall'art. 36 del D.Lgs. 117/2017.

I rapporti tra l'Associazione e il personale retribuito sono disciplinati dalla legge, dal presente Statuto e dagli eventuali regolamenti interni o deliberazioni degli organi associativi competenti.

Nel rispetto degli artt. 8, 16, 17 e 36 del D.Lgs. 117/2017, agli associati e ai componenti degli organi sociali, compreso il Presidente, possono essere conferiti specifici incarichi professionali, artistici, tecnici, formativi o organizzativi retribuiti, purché distinti dalla carica sociale e non svolti in qualità di volontari.

Gli eventuali incarichi retribuiti conferiti ad associati o componenti degli organi sociali devono essere specifici, effettivi, documentati, necessari o utili al perseguimento delle finalità statutarie, deliberati dall'organo competente con astensione dell'interessato e remunerati secondo criteri di congruità, proporzionalità, trasparenza e valore di mercato, nel rispetto del divieto di distribuzione, anche indiretta, di utili.

Resta ferma l'incompatibilità tra la qualità di volontario e qualsiasi rapporto di lavoro subordinato o autonomo, nonché ogni altro rapporto di lavoro retribuito, con l'Associazione di cui il volontario è associato o tramite la quale svolge la propria attività volontaria, secondo quanto previsto dall'art. 17 del D.Lgs. 117/2017.

ART. 20 – Libri sociali

L'Associazione tiene i seguenti libri sociali obbligatori:

- il libro degli associati, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, tenuto a cura dello stesso organo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo, ove nominato, tenuto a cura dello stesso organo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri organi sociali, ove istituiti, tenuto a cura dell'organo cui si riferisce.

L'Associazione tiene inoltre il registro vidimato dei volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale, secondo quanto previsto dal presente Statuto e dalla normativa vigente.

Gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali. L'esame avviene previa richiesta scritta indirizzata al Presidente del Consiglio Direttivo, con indicazione dei libri sociali che si intendono consultare.

La consultazione deve avvenire entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta, presso la sede dell'Associazione o in altro luogo concordato, alla presenza del legale rappresentante dell'Associazione o di un suo delegato.

L'associato può prendere visione dei libri sociali e, ove compatibile con la normativa in materia di protezione dei dati personali, con la tutela della riservatezza dell'Associazione e dei terzi e con le esigenze di corretta conservazione dei documenti, può estrarne copia a proprie spese.

Le informazioni acquisite mediante l'esame dei libri sociali devono essere utilizzate esclusivamente per finalità connesse alla vita associativa. È vietato ogni uso improprio, diffusione non autorizzata o trattamento illecito dei dati e delle informazioni contenuti nei libri sociali.

ART. 21 – Scioglimento o estinzione dell'Associazione e devoluzione del patrimonio residuo

In caso di scioglimento o estinzione dell'Associazione, deliberati dall'Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno **tre quarti** degli associati aventi diritto di voto, l'Assemblea nomina uno o più liquidatori, determina le modalità di liquidazione del patrimonio sociale e delibera sulla devoluzione del patrimonio residuo.

Il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore competente ai sensi dell'art. 45, comma 1, del D.Lgs. 117/2017, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del Terzo Settore, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D.Lgs. 117/2017 e dalle disposizioni del presente Statuto.

In mancanza di specifica deliberazione dell'Assemblea o qualora non sia possibile individuare un ente destinatario conforme alla normativa vigente, il patrimonio residuo è devoluto alla Fondazione Italia Sociale, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza del parere positivo dell'Ufficio del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore competente o in difformità dallo stesso sono nulli, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D.Lgs. 117/2017.

ART. 22 – Collegio dei Proviviri

L'Associazione favorisce la composizione bonaria delle controversie che dovessero sorgere nell'ambito della vita associativa.

A tal fine, l'Assemblea può nominare un Collegio dei Proviviri, quale organo eventuale di garanzia, conciliazione e interpretazione interna, composto da tre membri scelti tra gli associati o anche tra persone esterne all'Associazione, purché dotate di adeguati requisiti di indipendenza, imparzialità e competenza.

I componenti del Collegio dei Proviviri non possono essere contemporaneamente componenti del Consiglio Direttivo, dell'Organo di controllo o soggetti incaricati della revisione legale dei conti.

Il Collegio dei Proviviri dura in carica quattro anni e i suoi componenti sono rieleggibili per un massimo di due mandati consecutivi. Il Collegio elegge al proprio interno il Presidente.

Il Collegio dei Proviviri può essere chiamato a esaminare controversie insorte tra associati, tra associati e Associazione o tra associati e organi associativi, nonché questioni interpretative relative allo Statuto, agli eventuali regolamenti interni o alle deliberazioni degli organi associativi.

Il Collegio opera con finalità conciliative e di garanzia interna, nel rispetto del principio del contraddittorio, sentendo le parti interessate e acquisendo, ove necessario, la documentazione rilevante.

Le decisioni, i pareri o le proposte conciliative del Collegio dei Proviviri sono comunicati alle parti interessate e agli organi associativi competenti per gli eventuali provvedimenti conseguenti.

Resta ferma la competenza degli organi associativi previsti dal presente Statuto in materia di ammissione, esclusione, ricorsi e provvedimenti disciplinari. In particolare, l'esclusione degli associati resta deliberata dal Consiglio Direttivo, con possibilità di ricorso all'Assemblea secondo quanto previsto dal presente Statuto.

È sempre fatta salva la possibilità di ricorrere all'autorità giudiziaria nei casi e nei termini previsti dalla legge.

ART. 23 – Disposizioni finali e rinvio

Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto e dagli eventuali regolamenti interni, si rinvia alle disposizioni del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117, e successive modificazioni e integrazioni, alle relative norme di attuazione e, in quanto compatibili, alle disposizioni del Codice civile e alle altre norme vigenti in materia.

Gli eventuali regolamenti interni e le deliberazioni degli organi associativi devono essere conformi alla legge, al presente Statuto e alle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale dell'Associazione.

Gli amministratori, i direttori generali, ove nominati, i componenti dell'Organo di controllo e il soggetto incaricato della revisione legale dei conti rispondono nei confronti dell'Associazione, dei creditori sociali, del fondatore, ove presente, degli associati e dei terzi, ai sensi degli artt. 2392, 2393, 2393-bis, 2394, 2394-bis, 2395, 2396 e 2407 del Codice civile e dell'art. 15 del D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39, in quanto compatibili.

Almeno un decimo degli associati, l'Organo di controllo, ove nominato, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti, ove nominato, ovvero il pubblico ministero, possono agire ai sensi dell'art. 2409 del Codice civile, in quanto compatibile.

AGENZIA DELLE ENTRATE

UFFICIO DI COMO

ALLEGATO¹..... ALL'ATTO

REG.TO 11.22.06.26

AL N. 418..... SERIE 2